



COMUNE DI SAN NAZARIO

Provincia di Vicenza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 DEL 30.11.2016**

OGGETTO: Rinuncia al ricorso in appello avverso la sentenza 230/2016 del Tribunale Superiore delle acque pubbliche in merito a concessione di derivazione acqua ad uso produzione energia elettrica dal fiume Brenta.-

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di novembre, alle ore 17,45, nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

		Presente
Bombieri Ermando	Sindaco	SI
Lazzarotto Stefania	Assessore Vice-Sindaco	AG
Gheno Adolfo	Assessore	SI

PARERI EX ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 267/2000

AREA SEGRETARIO: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ TECNICA
_____ DATA 30.11.2016

AREA FINANZIARIA: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta altresì, la relativa copertura finanziaria così come indicato nel presente provvedimento
_____ DATA 30.11.2016

Partecipa alla seduta la sig.ra Caliulo Dott.ssa Angioletta, Segretario Comunale.

Il Sig. BOMBIERI Ermando, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. N. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di Giunta n. 33 del 1.09.2014 con la quale si stabiliva di promuovere, unitamente all'Unione Montana Valbrenta ed al Comune di Valstagna, ricorso avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma per l'annullamento del Decreto del direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta – Bacchiglione – Sezione di Vicenza n. 290 del 19.05.2014 di derivazione acqua ad uso produzione energia elettrica sul fiume Brenta in località Pian dei Zocchi nel Comune di San Nazario (VI);

Vista la determina dell'Unione Montana Valbrenta n. 98 del 04.09.2014 con la quale veniva conferito incarico all'avv. Enrico Gaz del Foro di Venezia e l'avv. Stefano Gattamelata del Foro di Roma di promuovere il sopra citato ricorso;

Premesso che con sentenza n. 230/2016 il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, riunito in Camera di Consiglio, ha rigettato il suddetto ricorso, condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio;

Considerato che sussiste la possibilità di impugnare la sentenza n. 230/2016 Tribunale Superiore delle acque pubbliche presso la cassazione;

Premesso che l'interesse delle Amministrazioni ricorrenti era ed è legato alla tutela dell'interesse pubblico generale, nello specifico sulla base delle motivazioni di diritto ambientale;

Considerato che sussiste, in alternativa all'appello, la possibilità di dilazionare la prosecuzione del contenzioso al momento del rilascio dell'autorizzazione unica, con successiva contestazione ex novo della stessa e radicamento conseguente di un giudizio autonomo;

Atteso, infatti, che la stessa sentenza prospetta la procedibilità solo in sede di impugnazione dell'eventuale autorizzazione finale di parte delle doglianze fatte valere che sono quindi opposte in via anticipata;

Valutati i costi, i prevedibili tempi della decisione e il rischio di soccombenza in un eventuale appello;

Ritenuto pertanto opportuno, anche a salvaguardia del principio di economicità, rinunciare formalmente all'appello avverso la sentenza n. 230/2016 Tribunale Superiore delle acque pubbliche riservandosi la possibilità di impugnare successivamente l'autorizzazione unica predetta;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione a sensi del D.lgs. n.267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

delibera

1. **di rinunciare**, per i motivi di cui in premessa, all'appello contro la sentenza n. 230/2016

pronunciata dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche relativa al rigetto del ricorso presentato dal Comune di San Nazario assieme all'Unione Montana Valbrenta ed al Comune di Valstagna contro il provvedimento del direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione – Sezione di Vicenza n. 290 del 19.05.2014 relativo alla concessione alla ditta Crestani Claudio di Bassano del Grappa (VI) di derivare acqua ad uso produzione energia elettrica dal fiume Brenta in località Pian dei Zocchi nel Comune di San Nazario (VI) per le motivazioni indicate in premessa;

2. **di riservarsi** la possibilità di instaurare un nuovo giudizio al momento del rilascio dell'autorizzazione.

* * * * *

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nel testo sopra esteso.

IL PRESIDENTE
BOMBIERI geom. Ermando

L'ASSESSORE
GHENO Adolfo

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALIULO dott.ssa Angioletta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 13 FEB. 2017 al 28 FEB. 2017, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

San Nazario, 13 FEB. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALIULO dott.ssa Angioletta

n. 26 Reg. Pubbl.

Si dichiara che l'atto viene pubblicato nelle forme di legge dal 13 FEB. 2017 al 28 FEB. 2017 all'Albo on line di questo Comune.

Li 13 FEB. 2017

Il Funzionario Incaricato
(Ropelato Laura)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, è divenuta esecutiva come segue:

dopo il 10° giorno della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

San Nazario, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE